



COMUNE DI PAZZANO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
www.comune.pazzano.rc.it

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE – PAZZANO – BIVONGI

Tel 0964731090 fax 0964731557

e-mail sindaco.pazzano@libero.it P. IVA 00914010806

Ordinanza n. 10 del 28/08/2017

Prot. n. 1919 del 28/08/2017

OGGETTO: Misure a tutela dell'incolumità pubblica nel centro per la Festa di San Rocco.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nei giorni 01-02 e 03 settembre 2017 si svolgerà a Pazzano la festa in onore di San Rocco, determinando la presenza di numerosi partecipanti;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con nota prot. uscita N. 0072409 del 14.06.2017, che rifacendosi alla recente direttiva prot. n. 55/0P/OOO 1991/2017/1 del Ministero dell'Interno, a seguito dei fatti di Torino, fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica " al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alla festa in onore di San Rocco";

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti/o delimitati;

CONSIDERATO, altresì, che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

PRESO ATTO che la festa in onore di San Rocco è capace di attrarre, ogni anno, un importante flusso di persone;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

1. divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della festa in onore di San Rocco di introdurre bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di bevande dalle ore 20:00 alle ore 01:00 dei giorni 01-02 e 03 settembre 2017;
2. divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del medesimo periodo.;
3. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non vale nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali dei pubblici esercizi con il deposito dei contenitori vuoti all'interno degli stessi;

CONSIDERATO altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO, pertanto, che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.** Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della festa in onore di San Rocco di introdurre bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine per il consumo di bevande dalle ore 20:00 alle ore 01:00 dei giorni 01-02 e 03 settembre 2017;
- 2.** Divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del medesimo periodo;
- 3.** Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non vale nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali dei pubblici esercizi con il deposito dei contenitori vuoti all'interno degli stessi;

AVVISA

Che chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà sanzionato secondo le normative vigenti in materia;

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad informare gli avventori di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, alla Questura, alla locale Stazione Carabinieri, al Responsabile del Settore Vigilanza del Comune, al Comando Guardia di Finanza di Locri per la scrupolosa osservanza della stessa, pubblicata all'Albo online e resa nota mediante affissione in luoghi pubblici del centro.

Dalla Residenza Municipale Lì 28/08/2017

IL SINDACO
Alessandro Taverniti

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993